



*Istituto Superiore di Sanità*

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
"Rete Nazionale dei Centri di Risorse Biologiche e delle  
Biobanche" - Acronimo: BBMRI-it (The Italian Network of  
Biobanks and Biomolecular Resources)**

**Fasc. N. K75**

**tra**

**L'Istituto Superiore di Sanità**, di seguito denominato "ISS" - codice fiscale 80211730587 con sede in Roma, Viale Regina Elena 299, cap 00161 rappresentato per la stipula del presente atto dal Direttore degli Affari Amministrativi e delle Risorse Economiche, Dott.ssa Rosa Maria Martocchia

**E**

**L'Università degli Studi di Milano Bicocca**, di seguito denominata "Università" - codice fiscale IT12621570154 con sede in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo , 1, cap. 20126, rappresentato per la stipula del presente atto dal Pro Rettore alla Ricerca, Prof. Gianfranco PACCHIONI

**PREMESSO CHE:**

- In data 17/03/2016 tra il CNR e l'ISS è stata stipulata una convenzione avente ad oggetto lo svolgimento del progetto di ricerca dal titolo "Rete Nazionale dei Centri di Risorse Biologiche e delle Biobanche" - (BBMRI-it), di seguito denominato il "progetto";
- La collaborazione suddetta è finalizzata a fornire attività di supporto alle biobanche ed alle altre istituzioni italiane, che contribuiscono a formare l'infrastruttura nazionale BBMRI.it, al fine di favorirne la partecipazione al Consorzio europeo BBMRI-ERIC (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure- European Research Infrastructure Consortium);



*Istituto Superiore di Sanità*

- nell'Allegato Tecnico alla convenzione suddetta, per la realizzazione degli obiettivi del progetto, è prevista la collaborazione di due partner esterni, tra cui l'Università;
- l'artico 4 della convenzione prevede che, nell'ambito del finanziamento che il CNR erogherà all'ISS, la somma di €107.000,00 dovrà essere trasferita all'Università, per le attività che la stessa dovrà svolgere nell'ambito del progetto;
- in considerazione di quanto premesso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche ed integrazione, è intento delle Parti addivenire alla sottoscrizione di un accordo che disciplini i termini principali di una collaborazione su specifico progetto

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1**  
(Oggetto)

Oggetto del presente accordo è la collaborazione tra l'ISS e l'Università che, nel quadro delle rispettive competenze, e tenuto conto degli obiettivi di cui alle premesse, concordano di porre in essere, congiuntamente, ogni azione necessaria alla realizzazione del progetto " "Rete Nazionale dei Centri di Risorse Biologiche e delle Biobanche" – (BBMRI-it)", così come riportato nell'Allegato Tecnico, il quale costituisce parte integrante del presente atto.

**Articolo 2**  
(Durata)

Le attività disciplinate dal presente atto decorrono dalla data di sottoscrizione di entrambe le parte, e avranno scadenza il 16/03/2018, data di scadenza dell'Accordo tra ISS e CNR.

La data di scadenza potrà essere prorogata dietro presentazione di formale e motivata richiesta da parte dell'Università; la richiesta è comunque subordinata al nulla osta dell'ISS ed alla necessaria approvazione da parte del CNR.



*Istituto Superiore di Sanità*

La concessione della proroga non costituisce motivo di maggiorazione del finanziamento.

### **Articolo 3** (Contributo)

Il contributo assegnato all'Università, pari ad Euro 107.000,00 (centosettemila/00), sarà trasferito dall'ISS entro 30 giorni dall'acquisizione del finanziamento del CNR, previa presentazione, da parte dell'Università, di apposita richiesta di pagamento, con indicazione del Titolo del progetto, del CUP (codice univoco di progetto), e delle coordinate bancarie su cui effettuare l'accredito. Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione del finanziamento.

Il trasferimento suddetto, avendo natura contributiva, è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26/1/72 n. 633.

### **Articolo 4** (Responsabile Scientifico)

I Responsabili Scientifici chiamati a svolgere le attività di ricerca saranno per l'Università la Prof.ssa Marialuisa Lavitrano, e per l'ISS la Dott.ssa Elena Bravo.

### **Articolo 5** (Norme di gestione)

Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per spese riferite al periodo di durata del progetto di ricerca, concernenti strettamente la realizzazione dell'attività progettuali, e nel rispetto del Piano Economico allegato al presente accordo. Non saranno riconosciute spese non conformi alle previsioni del Piano Economico.

Eventuali variazioni rispetto alle previsioni di spesa, potranno essere autorizzate, dietro presentazione di formale e motivata richiesta da parte dell'Università; la richiesta è comunque subordinata alla necessaria approvazione da parte del CNR.

L'Università si impegna a trasmettere al Responsabile Scientifico dell'ISS, con cadenza annuale riferita alla data di sottoscrizione dell'accordo



## *Istituto Superiore di Sanità*

tra ISS e CNR di cui al precedente art.2, una relazione scientifica che descriva lo stato di avanzamento dell'attività, corredata dal relativo rendiconto finanziario.

L'eventuale quota di contributo non utilizzato, risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata ed approvata, dovrà essere restituito all'ISS.

Non è ammesso l'utilizzo dei fondi per retribuire il personale dipendente, per l'affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas luce ecc).

Sotto la voce personale è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente.

È altresì possibile destinare dette risorse al personale interno dell'Università, purché ciò sia reso possibile e disciplinato dalle norme di organizzazione e funzionamento che disciplinano il medesimo ente, delle quali dovrà essere fornita apposita documentazione in fase di rendicontazione.

Resta inteso che, sia in caso di acquisizione di personale esterno, che di utilizzo di personale interno, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale dovrà essere sempre verificata dall'ente esecutore nel rispetto della normativa vigente.

### **Articoli 6** (Rapporti con i terzi)

Ciascuna Parte tiene indenne l'altra da qualsiasi danno e responsabilità che a qualunque titolo possano derivare a persone o cose dall'esecuzione delle attività rese su richiesta di quest'ultima.

### **Articolo 7** (Trattamento dei dati personali)

Le Parti garantiscono sin d'ora che il trattamento dei dati personali, comunque effettuati nell'ambito delle attività previste dal presente accordo, avverrà nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy), previa predisposizione delle misure di sicurezza ivi previste.



*Istituto Superiore di Sanità*

Le Parti dichiarano che le operazioni di trattamento dati, sia su supporti cartacei che attraverso modalità automatizzate, saranno svolte da personale appositamente designato "Incaricato del trattamento", ed edotto in merito alle responsabilità derivanti dalla violazione delle disposizioni del Codice Privacy, garantendo agli interessati l'esercizio dei diritti loro conferiti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

#### **Articolo 8**

(Riservatezza e utilizzo dati)

Tutte le informazioni, le conoscenze e le documentazioni, che siano di rilevanza per la sanità pubblica, scaturite dalla partecipazione nazionale al consorzio europeo BBMRI-ERIC di cui alle premesse, saranno trattate tenendo conto del ruolo istituzionale delle Parti e della rete BBMTI.it.

#### **Articolo 9**

(Pubblicazioni e risultati della ricerca)

Le pubblicazioni e le diffusioni, cui potranno dare luogo i risultati delle attività, dovranno recare l'indicazione che il lavoro è stato svolto nell'ambito della partecipazione di BBMRI.it a BBMRI.ERIC.

#### **Articolo 10**

(Diffida ad adempiere e risoluzione dell'accordo)

In caso di accertamento di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili all'Università, che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l'ISS intima per iscritto all'Università, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto diffida. Decorso inutilmente detto termine, l'accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.

L'accordo si intende risolto anche nel caso in cui l'Università non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti. È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, L'Università ha l'obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'atto.



*Istituto Superiore di Sanità*

**Articolo 11**  
(Responsabilità e Foro)

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto, la questione verrà definita in prima istanza in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

**Articolo 12**  
(Oneri fiscali)

Il presente atto, redatto in duplice originale, viene letto approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 L. 7 agosto 1990 n. 241), e sarà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente.

Il presente accordo è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo, nella misura di una marca da Euro 16,00 per ogni 100 righe, compresi gli spazi, per ciascun originale inviato (D.P.R.642/72).

Gli oneri fiscali derivanti dalla Convenzione sono a carico dell'Università.

**Articolo 13**  
(Allegati)

I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente contratto:

- 1) Convenzione tra CNR e ISS sottoscritta il 17/03/2016, con relativo Allegato tecnico ed Economico/finanziario riferito all'intero progetto;
- 2) Piano economico/finanziario riferito alla U.O. Università degli Studi di Milano "Bicocca"

Il presente atto viene letto approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 L. 7 agosto 1990 n. 241), e sarà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente.

<p>Istituto Superiore di Sanità Il Direttore degli Affari Amministrativi e delle Risorse Economiche  (Dott.ssa Rosa M. MARTOCCIA)</p>	<p>Università degli Studi di Milano "Bicocca" Il Pro Rettore alla Ricerca  (Prof. Gianfranco PACCHIONI)</p>
---	---